

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale Presidente

Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'Italia

Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario

Finanziario

Prof. Avv. Marco Marinaro Membro designato dal C.N.C.U.

[Estensore]

nella seduta del 31/05/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Il 9.9.2008 il ricorrente otteneva un mutuo ipotecario dalla banca resistente, aderendo ad una polizza assicurativa collettiva c.d. mutuo protetto – stipulata tra lo stesso intermediario e una compagnia assicuratrice – contro i rischi di morte, invalidità, inabilità, malattia e disoccupazione; egli aveva versato in unica soluzione il relativo premio pari a € 2.755,00 che la banca convenuta tratteneva sull'importo del finanziamento erogato.

Nell'ambito del meccanismo previsto dalla polizza assicurativa l'intermediario rivestiva il doppio ruolo di mandatario all'incasso del premio in forza di autorizzazione della società assicuratrice, nonché di beneficiario della polizza medesima, stante il conferimento da parte del ricorrente di un mandato all'incasso di tutte le somme eventualmente erogate dalla compagnia a titolo di indennizzo.



Il contratto di mutuo veniva estinto anticipatamente il 16.11.2011 in corrispondenza della 38esima rata di rimborso su 300, senza che venisse retrocessa parte della somma versata in occasione della sottoscrizione del mutuo; dapprima il ricorrente rivolgeva alla compagnia assicuratrice richiesta di rimborso del premio per il periodo pagato e non goduto. Tale richiesta riceveva riscontro negativo sulla base dell'affermazione che nulla era dovuto poiché, in caso di estinzione anticipata del mutuo, le coperture restavano comunque in vigore fino alla scadenza originariamente stabilita.

Con raccomandata del 18.10.2012 il ricorrente rivolgeva così alla banca resistente la richiesta di rimborso di cui sopra quantificata in € 2.406,03, pari all'ammontare del premio commisurato a 262 mensilità eccedenti la copertura assicurativa offerta.

Tale richiesta – girata dall'intermediario alla compagnia assicuratrice - riceveva formale riscontro negativo con comunicazione del 13.11.2012, là dove la resistente affermava l'estraneità al contratto di assicurazione nel quale aveva ricoperto unicamente il ruolo di intermediario.

Il ricorrente propone ricorso all'ABF e contesta la presa di posizione della banca che non tiene conto né del vincolo di reciproca dipendenza tra il contratto di mutuo e il contratto assicurativo - stipulato a garanzia delle ragioni di credito dell'intermediario per cui il venir meno del contratto di mutuo, estinto anticipatamente, travolgerebbe quello di assicurazione - né del ruolo determinante assunto dalla banca mutuante nella fase contrattuale e nella gestione del rapporto.

La banca mutuataria resiste al ricorso e chiede pregiudizialmente di dichiararne l'improcedibilità per l'estraneità dell'oggetto - inerente ad un rapporto di natura assicurativa - alla competenza per materia dell'ABF.

Eccepisce poi sempre preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la compagnia di assicurazione l'unica titolare del rapporto contrattuale relativo alla copertura assicurativa e l'unica competente a valutare la richiesta di rimborso della quota parte del premio assicurativo non goduto.

L'intermediario afferma che ritenere sussistente la propria legittimazione passiva equivarrebbe ad ammettere l'aberrante possibilità che un soggetto (la banca) possa essere tenuto a restituire ad un altro soggetto (il cliente assicurato) somme percepite da un terzo (la compagnia di assicurazione), senza peraltro attribuire al primo alcun titolo per ottenere a sua volta dal terzo la ripetizione di quanto sborsato dall'uno e percetto dall'altro.

L'intermediario trova discutibile l'obiezione - fondata su considerazioni di natura non giuridica - secondo la quale la banca sarebbe il contraente "forte" del rapporto e, come



tale, tenuta a sopportarne le conseguenze negative in quanto del tutto fuori luogo nella fattispecie in contestazione, in cui essa non è parte del rapporto ed il pagamento da essa eseguito avvantaggerebbe non tanto il cliente quanto l'assicuratore, che non pare proprio possa definirsi "parte debole".

L'intermediario evidenzia che il ricorso è infondato anche nel merito. Tale infondatezza trova fondamento nell'art. 4 delle condizioni contrattuali della polizza, ai sensi del quale "le garanzie continueranno a vigere a favore dell'assicurato fino alla scadenza del piano di ammortamento iniziale".

Nelle controdeduzioni la resistente, nel riferirsi alla richiesta oggetto del ricorso, quantifica erroneamente in € 1.745,09 la somma richiesta. L'errore viene riconosciuto e rettificato in sede di controreplica.

Nella replica alle controdeduzioni il ricorrente – tramite legale – contesta la fondatezza delle eccezioni di improcedibilità basate sull'asserita carenza di legittimazione passiva e l'incompetenza per materia dell'ABF confutata dalla consolidata giurisprudenza dell'ABF (decisioni del Collegio di Napoli nn. 1055/2010, 1452/2010, 359/2011, 28/2012, 347/2012, 1177/2012, dec. Collegio di Roma nn. 823/2010, 2091/2011, 1410/2012, 1968/2012, Collegio di Milano dec. nn. 2290/2011, 1643/2011, 3373/2012) che riconosce la validità della pretesa del ricorrente che abbia richiesto all'intermediario la restituzione di somme già corrisposte ad altro soggetto per un servizio assicurativo connesso al principale rapporto di finanziamento aderendo alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il nesso fra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione concreta una fattispecie di "collegamento negoziale" che estende a ciascuno gli effetti dell'invalidità, della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro, pur senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni effetto.

Il ricorrente insiste quindi per l'integrale accoglimento del ricorso.

Nella controreplica l'intermediario, dopo aver riconosciuto l'errore materiale che ha portato ad indicare nelle controdeduzioni un importo diverso da quello richiesto riconosciuto pari a € 2.406,03, ribadisce la fondatezza delle argomentazioni dispiegate nelle controdeduzioni a supporto dell'asserita improcedibilità del ricorso arrivando ad individuare la ragione della perdurante validità della polizza, oltre la chiusura del rapporto di finanziamento, nella sua finalità di dare soddisfazione a interessi del ricorrente, tra i quali quello di garantire il pagamento del debito connesso con il mutuo ipotecario.



DIRITTO

In via pregiudiziale la banca resistente eccepisce l'incompetenza ratione materiae dell'Arbitro e ciò in quanto la controversia oggetto del ricorso deriverebbe da un rapporto di natura assicurativa. Ai sensi delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" (Sez. I, par. 4) «All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Invero la questione oggetto del ricorso attiene ad un contratto di mutuo ed al connesso contratto di assicurazione ed in particolare alle conseguenze derivanti dalla estinzione anticipata del primo, quale contratto principale. Per tale motivo, questo Collegio, in aderenza ad un orientamento consolidato, ritiene priva di pregio l'eccezione proposta dalla banca resistente sussistendo la competenza dell'ABF anche nei rapporti accessori e strumentali all'operazione bancaria di sua specifica competenza (per tutte, Collegio di Roma, dec. n. 1969/2012).

La resistente eccepisce poi anche la carenza di legittimazione a resistere ritenendosi estranea al rapporto assicurativo dal quale deriva la pretesa del ricorrente, rapporto che intercorre esclusivamente tra quest'ultimo e la compagnia assicurativa alla quale andrebbero, quindi, indirizzate le doglianze oggetto del ricorso de quo.

Al riguardo occorre rilevare che la *legitimatio ad causam*, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.

Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.



Pertanto, secondo la prospettazione offerta dal ricorrente, che imputa alla banca resistente la stipulazione della polizza assicurativa connessa al contratto di mutuo, non vi è dubbio alcuno che la banca stessa sia passivamente legittimata nel procedimento in questione. Peraltro, qualora l'eccezione proposta possa essere intesa quale carenza delle titolarità passiva del rapporto dedotto nel procedimento, la stessa dovrà essere esaminata (e sarà esaminata) congiuntamente al merito della controversia e, quindi, al fine di valutare la fondatezza del ricorso proposto.

Respinte dunque le due eccezioni pregiudiziali formulate dall'intermediario resistente, può esaminarsi la domanda del ricorrente il quale, a seguito dell'estinzione anticipata del mutuo (stipulato il 10.4.2008 ed estinto il 16.11.2011), chiede la restituzione di parte del costo della connessa polizza assicurativa pagata anticipatamente all'atto della stipula, per il periodo non goduto del finanziamento.

Questo Collegio ha già affrontato controversie analoghe pervenendo all'accoglimento dei relativi ricorsi ed anche per il ricorso in esame sussistono i presupposti per pervenire ad un esito positivo conforme.

Sulla questione occorre ricordare che il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito nel caso di esercizio della facoltà di adempimento anticipato, considerando altresì che «tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo» (art. 3, comma 1, decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992). Tale diritto era già previsto dall'art. 125, comma 2, TUB, nella previgente formulazione e la relativa disciplina è poi confluita nell'art. 125-sexies TUB (attualmente vigente ed applicabile alla lite in oggetto), introdotto dal D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, norma sostanzialmente ricognitiva di quella precedentemente richiamata.

Il medesimo principio viene più recentemente riaffermato e specificato da altra disposizione di legge in relazione proprio al costo delle polizze connesse ai mutui ed ai finanziamenti; ed infatti il legislatore ha statuito che «Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo» (art.



22, comma 15-quater, D.L.179/2012, comma inserito dalla legge di conv. n. 221/2012). Detta nuova disciplina peraltro non risulta applicabile al caso di specie in quanto pur estendendosi espressamente ai contratti «commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione» (art. 22, comma 15-septies, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012) non può trovare vigenza per quei contratti che alla data indicata risultavano già estinti: la data di entrata in vigore della nuova norma è il 19 dicembre 2012 (art. 1, comma 3, L. 221/2012) mentre il contratto oggetto di lite è stato estinto il 16 novembre 2011.

Il Collegio ritiene che, tuttavia, tale principio espressamente specificato dal legislatore, rafforzi sia pur invia ermeneutica la lettura dell'art. 125-sexies e dell'art. 121, comma 2, TUB attualmente vigenti, rilevando sempre lo stretto nesso funzionale e di accessorietà che collega il contratto di finanziamento con quello assicurativo e costituendo chiaramente il premio versato una voce del costo totale del credito.

Invero nella fattispecie sottoposta al Collegio, sussiste senza dubbio un collegamento funzionale del contratto di assicurazione di cui si tratta con quello di mutuo stipulato dalla banca resistente in quanto il rischio assicurato è propriamente costituito dall'eventualità che il decesso da infortunio o malattia ovvero la sopravvenuta invalidità permanente da infortunio o malattia del soggetto finanziato, ovvero la sua sopravvenuta incapacità lavorativa (inabilità temporanea e totale, perdita d'impiego, ricovero ospedaliero), determinino il mancato pagamento delle rate che egli deve al finanziatore (Collegio di Roma, n. 823/2010, dec. n. 1129/2011, n. 1142/2011,). È decisivo in tal senso che, secondo quanto risulta dalle condizioni contrattuali depositate dalla banca resistente, la prestazione assicurata sia pari al debito residuo del finanziamento in linea capitale, la durata dell'assicurazione sia pari a quella originaria del finanziamento richiesto e il beneficiario della prestazione assicurativa sia identificato nel finanziatore (Collegio di Roma, dec. n. 449/2013).

È inoltre pacifico tra le parti che la banca resistente abbia gestito interamente tutta la fase precontrattuale relativa alla stipulazione del contratto di assicurazione.

«Il collegamento negoziale che intercorra tra più contratti non sopprime la loro rispettiva individualità giuridica, ma esige che essi siano considerati unitariamente e che la loro validità ed efficacia sia verificata avendo riguardo all'interesse globalmente perseguito dalle parti» (Collegio di Roma, dec. n. 449/2013).

Tale collegamento tra il contratto di finanziamento e quello accessorio di assicurazione, in particolare, «non esclude che ciascuno dei contratti si caratterizzi in



funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica, ma determina – fra i contratti appunto collegati – un vincolo di reciproca dipendenza, tale che le sorti dell'uno sono legate a quelle dell'altro. Più precisamente, il collegamento negoziale tra il contratto di assicurazione e quello di finanziamento estende a ciascuno gli effetti della invalidità, della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro, pur senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto» (Collegio di Roma, n. 823/2010).

Ciò posto, nella fattispecie in esame si deve ritenere che, sussistendo appunto il collegamento negoziale di cui si è detto, l'estinzione anticipata del mutuo abbia fatto venir meno la ragione giustificatrice del contratto accessorio di assicurazione, determinandone così lo scioglimento automatico. Infatti, una volta rimborsato alla banca resistente il capitale residuo è evidentemente venuto meno il rischio che era stato assicurato mediante la stipulazione del contratto collegato.

La banca resistente ha però eccepito che, secondo quanto statuito dall'art. 4 delle condizioni contrattuali, la restituzione della parte di premio relativa al periodo di assicurazione non goduto non è dovuta anche in caso di anticipata estinzione totale del mutuo in quanto «le garanzie continueranno a vigere a favore dell'assicurato fino alla scadenza del piano di ammortamento iniziale»; in questo caso la compagnia «liquiderà all'assicurato o in difetto agli eredi testamentari o legittimi la prestazione assicurata».

Ma anche questa eccezione il Collegio ritiene sia priva di pregio.

In via preliminare, si deve ribadire che, ai sensi degli artt. 125-sexies, comma 1, e 121, comma 2, TUB, l'anticipata estinzione del finanziamento determina la risoluzione automatica del contratto accessorio di assicurazione.

Quanto alla invocata clausola contrattuale si rileva come la stessa si ponga in contrasto insanabile con la normativa appena richiamata. Inoltre, detta clausola contenuta nel contratto al quale ha aderito il ricorrente non è stata individualmente negoziata dalle parti contraenti, dovendosi rilevare d'ufficio che, ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), essa è nulla, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi previsti dal contratto, violando la buona fede. Se quindi l'anticipata estinzione del finanziamento determina l'automatica risoluzione del contratto accessorio di assicurazione, la parte di premio che corrisponde al periodo non goduto di copertura assicurativa del rischio risulta indebita e deve essere restituita al *solvens* (in termini, Collegio di Roma, dec. n. 449/2013).



Non vi è dubbio pertanto in ordine al diritto del cliente ad ottenere il rimborso di una parte del premio integralmente versato per la polizza assicurativa connessa al prestito (c.d. *credit protection insurance*) in fase di estinzione anticipata del finanziamento.

Alla luce della disciplina anzidetta, acquista primario rilievo la distinzione tra somme richieste dall'intermediario a fronte di prestazioni già rese, dunque godute dal cliente, e somme che costituiscono il corrispettivo di attività non ancora eseguite, delle quali il cliente avrebbe dovuto godere in futuro qualora non avesse esercitato la facoltà di estinzione anticipata. Tale distinzione è decisiva in quanto, stante la cessazione del rapporto, l'intermediario potrà ottenere solo le prime, ma non anche le seconde, essendo queste ultime relative a prestazioni ancora da rendere.

In base agli elementi resi disponibili dalle parti è possibile passare alla determinazione della entità del rimborso procedendo alla ripartizione del totale degli oneri sostenuti per la polizza per il numero totale delle rate in cui era articolato il finanziamento. Si otterrà così l'importo pro-rata degli oneri assicurativi non imputabili al consumatore.

In proposito è pacifico tra le parti che il cliente ha versato un premio di euro 2.755,00. Applicando perciò il c.d. metodo pro-quota si perviene ad un importo dovuto di euro 2.406,03 pari a quanto richiesto nel ricorso (€ 2.755,00 / 300 rate = 9,18333 x 262 rate a scadere = € 2.406,03).

Il Collegio nell'accogliere la domanda proposta dispone che l'intermediario provveda a versare al ricorrente l'importo di euro 2.406,03 (duemilaquattrocentosei/03) corrispondente all'equa riduzione del costo complessivo del credito (con specifico riferimento al costo assicurativo) alla quale il cliente ha diritto, oltre agli interessi al tasso legale, da calcolarsi con decorrenza dal giorno dell'estinzione anticipata del finanziamento (16 novembre 2011) e sino all'integrale e completo soddisfo.



P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da GIUSEPPE MARZIALE